

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 9-3318

**DDGR nn. 69-14070 del 22.11.04, 16-1333 del 7.11.05 e 92-10534 del 29.12.08. Modalita' di utilizzo delle quote residue di contributo assegnato all'EBAP per i progetti "Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell'auto, tessile, oraf" e "Occupazione".**

A relazione dell'Assessore Giordano:

Premesso che:

Con DGR n. 92 – 10534 del 29/12/2008 sono stati approvati i criteri di utilizzo delle risorse regionali assegnate all'Ente bilaterale dell'artigianato piemontese – EBAP per la gestione dei progetti “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico, filiera dell'auto, tessile, oraf” (di seguito progetto “Intervento straordinario”) e del progetto “Occupazione”;

poiché l'estensione della disciplina della cassa integrazione straordinaria alle imprese artigiane aveva determinato un rallentamento dell'impiego delle risorse sul progetto “Intervento straordinario”, (già finanziato ai sensi delle DDGR n. 69-14070 del 22/11/2004 e n. 16-1333 del 07/11/2005), con la DGR citata si autorizzava l'EBAP a utilizzare una quota di tali risorse, per l'importo di Euro 250.000,00 in concorso con una quota di pari importo stanziata dall'EBAP, per l'attivazione del progetto “Occupazione” destinato a imprese e lavoratori artigiani di tutti i settori, per la stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato e per il sostegno del reddito dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;

con successiva DGR n. 37-2238 del 22/06/2011 si è autorizzato l'utilizzo di una ulteriore quota di 100.000,00 Euro per il progetto “Occupazione” come da richiesta dell'EBAP e secondo quanto previsto dall' accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2011 dalle parti sociali costituenti l'EBAP;

la citata DGR n. 37-2238 prevede che le modalità di utilizzo dell'ulteriore quota residua del contributo originariamente assegnato siano oggetto di apposito provvedimento, previo specifico accordo tra le parti sociali costituenti l'EBAP;

con nota prot. 289 del 22/07/2011 l'EBAP ha comunicato che a far data dal 1 gennaio 2011 il contributo massimo erogato alle imprese e ai dipendenti nell'ambito del progetto Occupazione è di Euro 800,00 per le imprese aderenti all'EBAP e di Euro 400,00 per le imprese non aderenti, ai sensi del verbale d'intesa tra le parti sociali del 12/01/2011;

con nota prot. 399/2011 del 22/11/2011 l'EBAP ha comunicato che a far data dal 1 novembre 2011 i contributi ai sensi del progetto “Occupazione” sono quantificati al netto della ritenuta d'acconto ai sensi del verbale d'intesa tra le parti sociali costituenti l'EBAP del 17/11/2011;

con nota del 12/10/2011 l'EBAP ha comunicato che alla data del 10/10/2011 le risorse regionali ancora disponibili ammontavano:

a Euro 16.454,37 sul progetto “Occupazione”

a Euro 143.739,12 sul progetto “Intervento straordinario”,

richiedendo contestualmente di utilizzare una ulteriore quota di 100.000,00 Euro per il progetto “Occupazione”, come previsto dall'accordo siglato dalle parti sociali costituenti l'EBAP il 10/10/2011;

considerato che il progetto “Occupazione”, si è dimostrato funzionale alla salvaguardia del reddito e dell’occupazione nella perdurante situazione di crisi in tutti i settori dell’attività artigiana, con significative ripercussioni sull’occupazione del comparto, si valuta necessaria ed opportuna un’iniziativa che consenta all’EBAP di utilizzare le risorse regionali residue per tali interventi;

considerato che tali interventi sono coerenti con le finalità originarie, pur nell’adeguamento ai mutamenti del contesto economico e normativo, nonché con le previsioni dell’art. 4, comma 1, lettere r) ed s) della LR 1/2009 “Testo unico in materia di artigianato” e con il Piano straordinario per l’occupazione;

si ritiene opportuno autorizzare l’EBAP all’utilizzo di 100.000,00 Euro originariamente destinati al Progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell’auto, tessile, orafino” al progetto “Occupazione” secondo quanto previsto dagli accordi e le intese siglate tra le parti sociali costituenti l’Eban in data 12/01/2011, 10/10/2011 e 17/11/2011;

tali autorizzazioni sono condizionate all’utilizzo di una quota di pari importo da parte dell’EBAP per gli interventi descritti.

La Giunta regionale,

vista la LR 23/2008;

vista la LR n. 1/2009, art. 38, comma 3;

visti gli accordi e le intese siglate tra le parti sociali costituenti l’EBAP in data 12/01/2011, 10/10/2011 e 17/11/2011;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano,

l’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese – EBAP è autorizzato all’utilizzo di parte della quota residua, pari a euro 143.739,12, del contributo assegnato ai sensi delle DDGR n. 69-14070 del 22/11/2004 e 16-1333 del 07/11/2005 per “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani metalmeccanico-filiera dell’auto, tessile, orafino”:

- per 100.000,00 euro, in concorso con una quota a carico dell’EBAP di pari entità, agli interventi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsti dal progetto “Occupazione” di cui alla DGR n. 92-10534 del 29/12/2008, Allegato A, paragrafo B e dagli accordi e le intese siglate tra le parti sociali costituenti l’Eban in data 12/01/2011, 10/10/2011 e 17/11/2011;

le modalità di utilizzo della restante quota residua saranno oggetto di successivo provvedimento previo accordo tra le parti sociali costituenti l’EBAP;

per quanto non previsto dal presente provvedimento, in particolare in relazione agli adempimenti dell’EBAP e alle modalità di rendicontazione, si fa riferimento alle disposizioni della citata DGR n. 92-10534 del 29/12/2008, allegato A, paragrafo B, se compatibili;

il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010.

(omissis)